

Risposta n. 334/2021

OGGETTO: Aliquota IVA integratore alimentare

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

La società istante svolge l'attività di lavorazione, trasformazione, commercio, importazione ed esportazione di uova e loro derivati.

Nell'ambito di tale attività, la società provvede, altresì, alla produzione e confezionamento di un integratore di proteine concentrate da albume d'uovo arricchito con vitamine e minerali, denominato *alfa*. La produzione ed il confezionamento del suddetto integratore di proteine, che viene commercializzato ai gusti neutro, cacao e vaniglia, avviene presso terzi per conto della stessa società, attraverso una procedura di produzione dettagliatamente illustrata nell'istanza.

Con l'istanza di interpello presentata, la società chiede chiarimenti circa la corretta aliquota IVA da applicare alla cessione del prodotto in questione, che viene meglio identificato nella scheda tecnica allegata all'istanza.

Il prodotto, denominato nella scheda tecnica commerciale quale "integratore alimentare", è composto da diversi ingredienti, tra cui, principalmente, albume d'uovo granulato (95,56 per cento), aromi, vitamine e minerali. Il prodotto si presenta sotto

forma di preparato in polvere da unire, per l'uso, ad acqua o a frullati.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La società istante ritiene applicabile l'aliquota IVA ridotta del 10 per cento ai sensi del n. 80, della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede tale aliquota per le cessioni di "*preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura*".

A sostegno della propria tesi, la società, in ottemperanza a quanto indicato dalla circolare n. 32/E del 14 giugno 2010, allega il parere tecnico rilasciato in data xxxxxx dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

I cd. "integratori alimentari" non sono prodotti che beneficiano automaticamente dell'aliquota IVA ridotta, in quanto questi beni non sono previsti in alcuna delle parti della Tabella A, allegata al Decreto IVA.

L'eventuale applicazione agli stessi di un'aliquota IVA ridotta dunque è decisa caso per caso, in base al parere tecnico reso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) che ne ha analizzato la relativa composizione.

In altri termini, la cessione degli integratori alimentari è da ritenersi soggetta a un'aliquota IVA ridotta solo nel caso in cui i loro componenti siano riconducibili - in base al parere dell'ADM - ai prodotti indicati nella citata Tabella A, Parti II, II-bis o III, allegate al Decreto IVA, cui consegue l'applicazione dell'aliquota IVA del 4, del 5 o del 10 per cento.

Con diversi documenti di prassi (cfr. risoluzioni 31 ottobre 2005, n. 153/E, 10 luglio 2008, n. 290/E e 14 ottobre 2008, n. 383/E), questi prodotti, in ragione della loro specifica composizione, sono stati classificati dall'ADM nell'ambito della voce 21.06 "

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove" cui è conseguito il riconoscimento da parte della scrivente dell'aliquota IVA del 10 per cento in quanto riconducibili nel n. 80) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA.

Ciò premesso, si rileva che, nel caso in esame, l'ADM, con parere protocollo n. yyyyyyy del xxxxxxx, ha ritenuto che il prodotto in questione possa *"essere classificato nel rispetto delle Regole Generali dell'Interpretazione della Nomenclatura Combinata, nel Capitolo 21 della Tariffa Doganale - "preparazioni alimentari diverse", in particolare alla sottovoce SA 2106:- "preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove"; e, più precisamente, alla sottovoce NC 2106 1020 90 che comprende i concentrati di proteine. La scelta classificatoria discende dalla circostanza che all'albume d'uovo concentrato sono aggiunte altre sostanze quali aromi, edulcoranti, maltodestrine ecc. oltre a vitamine e sali minerali. Per tale ragione può essere esclusa la classificazione al capitolo 35 "Sostanze albuminoidi" sottovoce 3502 11 come ovalbumina essicata".*

Il codice NC 2106 corrisponde alla voce 2107 della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987, richiamata nel punto 80) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA.

Si ritiene, dunque, che il prodotto in questione, denominato *alfa* rientri tra le "preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (vd. ex 2107), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura", le cui cessioni sono soggette all'aliquota IVA ridotta al 10 per cento, ai sensi del citato n. 80).

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)